

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 15-1437

Dipendente Ing. Bruno Ifrigerio; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Comune di Viù', ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con lettere prot. n. 2280 del 13.09.2014 e n. 2603 del 16.10.2014, Il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Viù chiedeva l'autorizzazione per l'Ing. Bruno Ifrigerio, funzionario regionale assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica, ad assumere un incarico di consulenza, di durata pari a quella del mandato dell'Amministrazione attualmente in carica, per la verifica e certificazione della manutenzione delle opere: Acqua-Fun riscaldato con fonti energetiche, Parco avventura, Centro di arrampicata, baby snow park, rifugio escursionistico e percorso turistico Colle del Lys e acqua-fun a favore del comune di Viù.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che per il caso di specie è pari a 4;

precisato che al dipendente sopra citato per il corrente anno non è stato autorizzato nessun incarico di consulenza.

visto che con nota prot. n. 6680/A18000 del 06.02.2015 il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica, dal quale l'Ing. Bruno Ifrigerio dipende, ha confermato quanto comunicato con precedente nota prot. n. 62599/DB1400 del 26.11.2014 dell'ex Vicario del Direttore della ex Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, è cioè che il dipendente non ha titolo, in relazione ai compiti ed alle funzioni assegnategli, ad intervenire nell'iter procedurale connesso alle attività d'espletamento dell'incarico per il quale è stata richiesta la sua collaborazione e di conseguenza nulla osta all'incarico in oggetto;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e che l'espletamento dello stesso avviene al di fuori del normale orario di lavoro;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge sopra citata, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione Piemonte entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Ing. Bruno Ifrigerio a svolgere l'incarico di consulenza a favore del Comune di Viù, per non più di tre anni con un impegno di circa 20 ore annue.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)